



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 2815 del 03/08/2018

Progetto	ID_VIP: 3722 Procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di rifacimento, con miglioramento ambientale, della centrale termoelettrica di Marghera Levante. Richiesta motivazioni aggiuntive Parere n. 2745 del 08/06/2018 <i>Parere art. 9 DM 150/07</i>
Proponente	Edison Spa
Richiedente	D.G.V.A.A.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (di seguito DVA) prot. n. DVA.U.14629 del 25/06/2018 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica Impatto Ambientale (di seguito CTVA) con protocollo CTVA.I.2437 del 27/06/2018 con cui la DVA, con riferimento al Parere n. 2745 del 08/06/2018, afferma che il parere *sotto il profilo formale non appare fornire la necessaria motivazione in ordine ai limiti emissivi imposti* e, pertanto, invita la CTVA, ove ritenga, a *riconsiderare le anzidette motivazioni onde evitare possibili futuri contenziosi*;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTO il parere positivo con prescrizioni CTVA n. 2745 del 08/06/2018 relativo al progetto di rifacimento, con miglioramento ambientale, della centrale termoelettrica di Marghera Levante;

VISTO e CONSIDERATO il quadro prescrittivo del citato parere e, in particolare, i limiti emissivi citati nella nota della DVA;

CONSIDERATO che i limiti emissivi relativi ai camini a servizio del GVA e TG5 confermano, come esplicitato nella prescrizione, i limiti attualmente vigenti e che, pertanto, le motivazioni relative a tali valori siano consolidate e **RITENUTO** che gli stessi, così come le loro motivazioni, non siano, pertanto, l'oggetto della nota DVA.U.14629 del 25/06/2018;

VISTI e CONSIDERATI, invece, i limiti emissivi individuati dal parere per il nuovo Camino E3, di seguito richiamati:

Le concentrazioni degli inquinanti negli effluenti gassosi al camino E3 a servizio del nuovo ciclo combinato dovranno rispettare i seguenti limiti emissivi da intendersi come valori medi giornalieri:

Inquinante	Concentrazioni ⁽¹⁾	%O ₂ riferito ai gas secchi
NO _x	10 mg/Nm ³	15
CO	30 mg/Nm ³	15

[...]Le concentrazioni dello split di ammoniaca in uscita al camino non dovranno eccedere i 5mg/Nm³.

VISTO e CONSIDERATO, che le valutazioni alla base di tale quadro prescrittivo circa la limitazione delle emissioni in atmosfera riportate nel parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018 sono, di seguito riportate per semplicità di lettura:

VALUTATO che, come già rilevato nell'ambito della richiesta integrazioni, dai "Rapporti sulla qualità dell'aria del Comune di Venezia", disponibili al sito: <http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia> e, in particolare, dal rapporto 2016, le polveri inalabili (PM10) e fini (PM2.5) rappresentano ancora, per il territorio veneziano, elementi di criticità per l'elevato numero di superamenti del valore limite giornaliero;

VALUTATO che gli ossidi di azoto rappresentano dei precursori della formazione del particolato secondario e che per i precursori del PM10 la scala spaziale di interesse è regionale o sovraregionale;

VALUTATA la natura ubiquitaria dell'inquinamento da polveri sottili dell'area sovraregionale in cui si colloca la CTE (Pianura Padana) e, quindi, l'insussistenza delle considerazioni inerenti la distanza dal camino alla quale le concentrazioni massime di particolato secondario dovrebbero manifestarsi;

VALUTATO, pertanto che, sia necessario ridurre le emissioni delle polveri sottili e dei loro precursori alla fonte e che, in tal senso, occorra prevedere l'individuazione di una soluzione progettuale che includa sistemi di abbattimento degli NO_x secondo le migliori tecnologie disponibili;

PRESO ATTO che la Direzione Generale ritiene necessario esplicitare ulteriormente le motivazioni poste alla base del quadro prescrittivo relativo alle emissioni in atmosfera in modo da poter minimizzare l'eventualità di possibili futuri contenziosi;

CONSIDERATO che il quadro prescrittivo approvato con parere CTVA n.2745 del 08/06/2018 sia particolarmente cautelativo per quello che riguarda le emissioni di NO_x, in ragione delle riscontrate criticità dell'area di localizzazione dell'impianto relative alle concentrazioni degli inquinanti secondari dei quali gli NO_x sono precursori, ovvero il PM2.5 e l'ozono troposferico (O₃);

CONSIDERATO, infatti, che relativamente alla caratterizzazione del comparto atmosfera (per cui sono stati utilizzati dal Proponente i dati degli anni 2014-2016) nell'area in cui andrà ad inserirsi la centrale, il parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018 già sottolineava che:

- per quanto riguarda il PM2,5, il valore limite annuale di 25 µg/m³, risulta rispettato solo nell'anno 2014 presso la stazione Malcontenta-Via Garda mentre è sempre rispettato presso la stazione EZI n.17 nel triennio considerato,
- e che per l'ozono, nel triennio considerato, si è registrato un numero di superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana inferiore al limite di legge presso la stazione EZI n.15 nel 2014 e nel 2016, mentre sono stati registrati superamenti della soglia di informazione presso la stazione di Sacca Fisola in tutti e tre gli anni considerati e presso la stazione EZI n. 15 nel 2015;

RITENUTO, alla luce della nota della DVA, di dover esplicitare ulteriormente e fornire maggiori dettagli circa la caratterizzazione della qualità dell'aria dell'area in cui si localizza l'impianto a supporto del quadro prescrittivo proposto;

VALUTATO, pertanto, che, per quanto riguarda il PM2.5, dalle relazioni sulla qualità dell'aria per la provincia di Venezia sempre relativi al triennio 2014-2016, emerge quanto segue:

- Rapporto 2014: [...] *Le polveri fini PM2.5 sono state oggetto di monitoraggio nell'anno 2014 presso le seguenti stazioni di misura della Rete:*

- § Malcontenta, via Garda (IS) – metodo gravimetrico (stazione industriale, ndr)
- § Mestre, Parco Bissuola (BU) - metodo gravimetrico (stazione urbana di fondo, ndr)
- § San Donà di Piave (BU) – metodo automatico [...] (stazione urbana di fondo, ndr)

[...] La media annuale della concentrazione di PM2.5 è risultata pari a 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a Malcontenta, 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a San Donà di Piave e 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a Mestre – Parco Bissuola [...] (Tabella 12). Tali valori indicano un inquinamento ubiquitario anche per le polveri fini (PM2.5), che presentano una diffusione pressoché omogenea in tutto il territorio provinciale. [...] Sebbene nel 2014 le concentrazioni medie siano rientrate leggermente al di sotto dei valori limite, per il PM2.5 è necessaria la massima attenzione, con particolare riguardo alla stazione di tipologia industriale [...]

- Rapporto 2015: nel 2015, ARPA Veneto ha considerato per la caratterizzazione dell'inquinamento da PM2.5 le medesime stazioni dell'anno precedente e sottolinea che *Nel corso del 2015 è stato possibile notare valori di concentrazioni medie mensili di PM2.5 analoghi a quelli misurati nel precedente anno 2014, [...], fatta eccezione per le concentrazioni di gennaio, febbraio, novembre e dicembre 2015, nettamente superiori a quelle del 2014, e per le concentrazioni di marzo e ottobre, inferiori a quelle del 2014, in accordo con quanto rilevato per il PM10. [...] Le medie annuali 2015 della concentrazione di PM2.5 sono risultate superiori al valore limite annuale di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ presso la stazione di Malcontenta – via Garda (31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e presso la stazione di Mestre – Parco Bissuola (31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) mentre è risultata inferiore a tale limite presso la stazione di San Donà di Piave (Tabella 12 e Grafico 30). Tali valori indicano un inquinamento ubiquitario anche per le polveri fini (PM2.5). Si può quindi affermare che il PM2.5 presenta una situazione di criticità nel territorio provinciale di Venezia ed è necessaria la massima attenzione, con particolare riguardo alla stazione di tipologia industriale.*
- Rapporto 2016: nel 2015, ARPA Veneto ha considerato per la caratterizzazione dell'inquinamento da PM2.5 le medesime stazioni dell'anno precedente e sottolinea che *Nel corso del 2016 è stato possibile notare valori di concentrazioni medie mensili di PM2.5 analoghi a quelli misurati nel precedente anno 2015, [...] fatta eccezione per le concentrazioni di gennaio, nettamente superiori a quelle del 2015, e per le concentrazioni di novembre e dicembre, nettamente inferiori a quelle del 2015. [...] La media annuale 2016 della concentrazione di PM2.5 è risultata superiore al valore limite annuale di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ presso la stazione di Malcontenta – via Garda (27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), mentre è risultata inferiore o uguale a tale limite presso la stazione di Mestre – Parco Bissuola (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e presso la stazione di San Donà di Piave (21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) [...] Tali valori indicano un inquinamento ubiquitario anche per le polveri fini (PM2.5). Sebbene nel 2016 due stazioni su tre abbiano rispettato il valore limite annuale imposto dalla normativa, si conferma che il PM2.5 presenta una situazione di criticità nel territorio provinciale di Venezia ed è necessaria la massima attenzione, con particolare riguardo alla stazione di tipologia industriale.*

VALUTATO, inoltre, che, come già sottolineato nel parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018, la natura ubiquitaria dell'inquinamento da polveri sottili dell'area sovraregionale in cui si colloca la CTE (Pianura Padana) determina l'insussistenza delle considerazioni del Proponente inerenti la distanza dal camino alla quale le concentrazioni massime di particolato secondario dovrebbero manifestarsi (cfr integrazioni documentali fornite dal Proponente in fase istruttoria secondo le quali *'le concentrazioni massime di particolato secondario derivante dalle emissioni di NOx della Centrale si manifestano a diversi chilometri dalla stessa'*);

VALUTATO che, per quanto riguarda l'ozono troposferico, sono state analizzate le relazioni sulla qualità dell'aria per la provincia di Venezia sempre relative al triennio 2014-2016, si riscontrano criticità in merito alle concentrazioni di ozono troposferico. Di seguito, si riporta un estratto del rapporto 2016, essendo il più recente, ad oggi, disponibile:

- Rapporto 2016: *Con riferimento all'obiettivo a lungo termine di 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, che corrisponde anche al valore obiettivo per la protezione della salute umana [...] l'andamento dei superamenti è piuttosto*

simile a quello della soglia d'informazione. I frequenti superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana di $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su tre anni, valido a partire dal 2010 e da valutare nel 2017 con riferimento al triennio 2014 - 2016, pone l'ozono tra gli inquinanti critici. Dal 2014 al 2016, infatti, la stazione di Parco Bissuola (Tipo centralina: Urbana di fondo, ndr) ha registrato mediamente 39 giorni di superamento del valore obiettivo, la stazione di Sacca Fisola (Tipo centralina: Urbana di fondo, ndr) ha registrato mediamente 53 giorni di superamento e la stazione di San Donà di Piave (Tipo centralina: Urbana di fondo, ndr) 22 giorni; perciò il valore obiettivo è stato rispettato solo a San Donà di Piave. Tale dato indica che le concentrazioni medie di fondo dell'ozono sono ancora troppo elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità Europea. Il superamento del valore obiettivo, limite più stringente rispetto all'obiettivo a lungo termine e valutato nel 2017 con riferimento al triennio 2014 - 2016, conferma la necessità di agire riducendo le fonti emissive dei precursori dell'ozono

VALUTATO che, in aggiunta a quanto riportato nel parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018, per le motivazioni sopra esplicitate, sussistano condizioni ambientali al contorno che necessitano di particolare attenzione, soprattutto in relazione all'emissione di precursori alla formazione di PM_{2.5} e di ozono troposferico;

CONSIDERATO che la Commissione VIA ha adottato i medesimi limiti emissivi indicati nella Prescrizione n. 4 del parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018 in altri due casi, nello specifico, con i provvedimenti¹:

- Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-245 del 3/4/2009 relativo al progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato di circa 400 MWe di Torino Nord e ampliamento della rete di teleriscaldamento, della società IREN Spa
- Determinazione direttoriale di esclusione dalla VIA DVA-DEC-2017-0000363 relativa al progetto di Installazione di un sistema di abbattimento catalitico (SCR) nella centrale termoelettrica da 850 MW sita nel comune di Presenzano (CE), della società Edison Spa (medesimo proponente del progetto in esame);

VALUTATO che non sono, ad oggi, in atto contenziosi in merito ai due provvedimenti di cui trattasi;

VALUTATO, altresì, che:

- la Centrale di Torino Nord è attiva da diversi anni e non risultano problematiche relative al rispetto dei limiti emissivi;
- i limiti emissivi indicati per la centrale di Presenzano sono stati dedotti dai livelli garantiti dal costruttore della TG;

e che, per quanto sopra esposto, tali livelli emissivi siano raggiungibili con le tecnologie ad oggi disponibili, anche se inferiori rispetto ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per questa tipologia di impianti e combustibile indicati nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della commissione del 31 luglio 2017, di seguito Conclusioni BAT);

VISTI gli intervalli dei livelli di emissione degli NO_x associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per questa tipologia di impianti², ovvero $10\text{-}30 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ (come media annua³) e $15\text{-}40 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ (come media giornaliera o del periodo di campionamento⁴);

¹ In ambedue i casi le centrali sono alimentate esclusivamente a gas naturale. Le taglie dei due progetti differiscono e la centrale di Torino Nord lavora in assetto cogenerativo, al contrario della centrale di Presenzano.

² CCGT a gas naturale, cfr. Tabella 24 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della commissione del 31 luglio 2017

³ Ai sensi delle conclusioni BAT si intende come media annua la media su un periodo di un anno delle medie orarie valide misurate in continuo

⁴ Ai sensi delle conclusioni BAT, si intende come media giornaliera la media su un periodo di 24 ore delle medie orarie valide misurate in continuo e come media sul periodo di campionamento il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna

VALUTATA tecnicamente attuabile (sulla base dei già citati casi di Torino Nord e Presenzano) una emissione di tali inquinanti con limiti giornalieri anche inferiori al livello minimo previsto dalle Conclusioni BAT;

VALUTATO che, per quanto concerne l'analisi del contesto ambientale in cui si inserisce la centrale di cui trattasi, questa dimostra la particolare criticità legata alla presenza in atmosfera di inquinanti secondari (PM2.5 e O3) che si formano a partire dalla emissione di NOx;

VALUTATO, pertanto, che la criticità riscontrata è correlata, non tanto all'emissione puntuale degli inquinanti primari (NOx), quanto al suo accumulo in atmosfera dove può reagire e determinare la formazione degli inquinanti secondari già citati, ovvero PM2.5 e l'ozono troposferico;

CONSIDERATO, inoltre, che, l'art.10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, nel testo vigente fino al 15 maggio 2017, il quale prevedeva che *"Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII (alla Parte Seconda) del presente decreto."*, è stato, con le modifiche previste dal D. Lgs. 104/2017, riformulato cosicché non è più prevista tale possibilità per le istruttorie di valutazione ambientale avviate, come per la presente, dal 16 maggio 2017;

RITENUTO necessario rispondere alle criticità ambientali riscontrate, limitando quantomeno l'immissione massica in atmosfera di inquinanti precursori di ozono e PM2.5, conciliando gli aspetti ambientali, tecnici e legali sopra affrontati;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO












la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS















RITIENE








di ribadire le motivazioni già espresse e poste alla base del parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018 come integrate da quelle riportate nel presente parere e, ad ogni buon conto, stante il dettato del nuovo art. 10, comma 1, del D.Lgs.152/2006 come modificato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 104 del 2017, di variare la prescrizione n. 4, come segue:

Prescrizione 4 del parere CTVA n. 2745 del 08/06/2018 modificata

Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Emissioni in atmosfera
Oggetto della prescrizione	I flussi di massa degli inquinanti negli effluenti gassosi emessi della centrale non dovranno superare 320 t/anno per gli NOx. Al fine di raggiungere tali prestazioni, il Proponente dovrà integrare il progetto con l'inserimento di un sistema di abbattimento delle emissioni di NOx di tipo SCR, secondo le migliori tecniche disponibili. Le concentrazioni dello split di ammoniaca in uscita al camino non dovranno eccedere i 5mg/Nm ³ . Si prescrive, inoltre, ove non già previsto, l'utilizzo di un sistema di controllo avanzato (cfr. sezione 8.3 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della commissione del 31 luglio 2017).
Termine avvio Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	ARPA Veneto

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	CONTRARIO 
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	ASSENTE
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri
Prof. Vittorio Amadio	 CONTRARIO V3
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE P
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE M

Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	 (CONTRARIO)

Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	ASSENTE
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	V. Sacco
Avv. Xavier Santiapichi	Avv. Santiapichi (CONTRARIO)
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	